

LO STATO MODERNO

Lo Stato moderno è una **forma di organizzazione politica** che appare nell'Europa occidentale già tra il XVI ed il XVII secolo. I trattati di Westfalia del 1648 segnarono il momento in cui, cessate le guerre di religione, gli Stati si posero come soggettività distinte rispetto alla persona del Monarca.

In quanto ente politico, lo Stato persegue le **finalità generali** che sono funzionali alla conservazione della propria esistenza.

L'organizzazione statale (nonché Stato-persona o Stato-governo) presenta una pluralità di organi di governo ed è dotata di **personalità giuridica**. Lo Stato, infatti, è titolare di diritti e di obblighi ed entra in relazione con le situazioni giuridiche soggettive (cioè, la posizioni che un soggetto assume all'interno di rapporti giuridici) dei cittadini.

La nozione di Stato risulta dalla combinazione di tre elementi fondamentali: un **popolo**, un **territorio** e un **potere sovrano**.

- a) Il **popolo** è *l'insieme dei cittadini di uno Stato*. Questa nozione va distinta da quella di **nazione** o di **popolazione**. Infatti, la prima indica un gruppo sociale caratterizzato da una serie di elementi in comune (es. cultura, lingua, religione o etnia). La popolazione, invece, comprende tutti coloro che in un determinato momento storico risiedono nel territorio dello Stato e che sono sottoposti alle leggi statali indipendentemente dalla qualità di cittadini.

Correlata alla nozione di popolo, vi è quella della **cittadinanza**: sostanzialmente è un istituto che risale al costituzionalismo moderno e alle rivoluzioni liberali di fine Settecento, che sostituisce la qualifica di "suddito" utilizzata nell'*Ancien Régime*. Essa garantisce la posizione di uguaglianza nei confronti dei pubblici poteri di ciascun appartenente alla collettività nazionale (art. 3, comma 1, Cost.). Nonostante la cittadinanza abbia smarrito la sua originale funzione di attribuire soltanto ai componenti di un determinato gruppo sociale "chiuso" entro i propri confini la titolarità dei diritti fondamentali, è dibattuto il problema riguardante l'estensione ai non cittadini, con legge ordinaria, del **diritto di voto** (l'art. 48 Cost., infatti, attribuisce la qualità di elettori a tutti i cittadini). L'esercizio del diritto di voto rappresenta un **dovere civico**.

La nostra Costituzione non si occupa direttamente delle modalità di

acquisto e di perdita della cittadinanza, anche se l'**art. 22 Cost.** esclude che il cittadino possa essere escluso dalla comunità politica con la privazione della cittadinanza per motivi politici e, pertanto, discriminato per le proprie ideologie.

È, infatti, la **legge n. 91 del 1992** a prevedere che la cittadinanza possa essere **acquisita**:

- **per nascita** (*ius sanguinis*);
- **per adozione di straniero minore**;
- **per beneficio di legge** (acquisita con una semplice dichiarazione di volerla acquisire nei casi specifici previsti dalla legge, come, ad es. avere un genitore o un nonno italiano per nascita oppure per l'esercizio del servizio militare);
- **per naturalizzazione con decreto del Presidente della Repubblica** (il caso dello straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni, oppure a seguito di matrimonio).

Non sono entrati in vigore, nonostante le relative proposte di legge, lo *ius soli*, nonché il diritto di ottenere la cittadinanza in relazione al semplice **luogo di nascita** (chi nasce in un Paese diventa automaticamente cittadino di quel Paese) e lo *ius scholae* consistente nel diritto alla cittadinanza per un minore straniero nato in Italia oppure giunto entro i dodici anni, sulla base del completamento o dello svolgimento di una parte significativa di un ciclo scolastico in Italia.

La **perdita** della cittadinanza, invece, si verifica se il cittadino italiano, per esempio, prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempererà entro il termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare il servizio. Ma della cittadinanza italiana è previsto anche il **riacquisto** nei casi previsti dalla legge (es. assunzione in un pubblico impiego per lo Stato italiano).

b) Il **territorio** è lo spazio entro i cui confini il popolo ha sede stabile e lo Stato esercita la sua sovranità in maniera permanente (salva l'extraterritorialità delle sedi diplomatiche straniere).

Esso include:

- la **terraferma** (incluse le acque interne, tra cui fiumi, laghi e le «acque territoriali» coincidenti con lo spazio di mare compreso dalla linea di base fino alle 12 miglia nautiche);
- il **sottosuolo** (entro i limiti di utilizzabilità);
- lo **spazio aereo** sovrastante (entro i limiti di utilizzabilità);
- le **navi** e gli **aeromobili**, che si considerano del territorio dello Stato

di appartenenza quando si trovano in alto mare o in spazi non soggetti a sovranità di alcuno Stato. Le navi e gli aeromobili **militari**, invece, sono parificati al territorio dello Stato di cui battono bandiera anche se si trovano in uno spazio straniero (*territorio flottante*).

La Costituzione italiana pone tra i principi fondamentali il limite della «**indivisibilità**» della Repubblica (**art. 5 Cost.**), imponendo il divieto assoluto di secessione in Stati indipendenti di parti del territorio nazionale.

In correlazione a questo divieto, vi è l'**art. 120, comma 1 Cost.** che, in applicazione al **principio di unità della Repubblica** di cui sopra, non permette alle Regioni di adottare alcun provvedimento che ostacoli la libera circolazione delle persone e delle cose o che limiti l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Inoltre, la Costituzione ha previsto il coinvolgimento delle popolazioni interessate con apposito *referendum*, in caso di **variazioni territoriali** degli enti autonomi (artt. 132 e 133 Cost.).

- c) La **sovranità** è *il potere supremo di uno Stato che consiste nella capacità di autodeterminarsi, di dare norme giuridiche vincolanti e di esercitare il proprio potere senza essere sottoposto ad un'autorità.*

La sovranità può essere **interna**, cioè il potere di uno Stato di governare all'interno dei propri confini, promulgando leggi, amministrando la giustizia, gestendo la sicurezza interna ecc. (es. il Parlamento italiano approva le leggi che operano sul territorio nazionale). La sovranità **esterna**, invece, non è altro che il riconoscimento, da parte degli altri Stati, dell'indipendenza di uno Stato non soggetto al controllo di altri (es. l'Italia è uno Stato sovrano riconosciuto a livello internazionale).

Un concetto importante nelle democrazie moderne (come l'Italia) è la **sovranità popolare** la cui consistenza va individuata nella Costituzione: l'**art. 1** dispone che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Questo significa che il **popolo** è il titolare effettivo della sovranità, nel senso che i cittadini, i quali possono agire come **corpo elettorale**, sono la principale fonte permanente della **legittimazione politica**. Anche la giustizia è amministrata “in nome” del popolo.